CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 140

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Bedin, Conte, De Berti, Bevilacqua, Marcato e Bozza

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 9 "DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON GLI EQUIDI"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 novembre 2026.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 9 "DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON GLI EQUIDI"

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge modifica la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi".

La storia della Regione del Veneto è strettamente connessa all'allevamento, all'addestramento e all'impiego del cavallo nelle attività agricole, militari, sportive e ricreative. Tale patrimonio di conoscenze, tradizioni e professionalità, elemento distintivo dell'identità regionale, deve essere valorizzato e trasmesso alle future generazioni.

Alla dimensione culturale si affianca oggi un rilevante ruolo sociale, educativo e sanitario del cavallo. Evidenze scientifiche ed esperienze operative consolidate attestano l'efficacia delle attività assistite con gli equidi nei percorsi di riabilitazione fisica, cognitiva e relazionale e nei processi di inclusione sociale di persone con disabilità, fragilità o svantaggio.

In tale ambito, la legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 "Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo" ha introdotto un programma di iniziative nel settore medico e terapeutico, volto a diffondere la conoscenza delle patologie trattabili con l'ausilio del cavallo, come l'autismo, a riconoscere priorità agli interventi di contrasto dell'ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), attraverso la terapia assistita per studenti con sindrome da deficit di attenzione e iperattività, e a promuovere iniziative di rieducazione finalizzate al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive.

Alla luce del buon esito di tali iniziative, si ritiene opportuno ampliare ulteriormente l'ambito di intervento della disciplina vigente. La proposta intende pertanto includere, tra le attività sostenute dalla Regione ai sensi dell'articolo 9-bis, i progetti terapeutici rivolti alle donne che hanno subito violenza e, ove presenti, ai loro figli minori. I progetti hanno ad oggetto interventi assistiti e attività terapeutico-riabilitative con equidi e sono finalizzati al recupero del benessere psicofisico, della fiducia in sé e dell'autonomia personale delle destinatarie.

L'articolo 1 modifica l'articolo 9 bis della legge regionale 9/2018 aggiungendo, dopo la lettera d) del comma 2, la lettera d bis), che prevede il sostegno a progetti terapeutici a favore delle donne vittime di violenza e, ove presenti, dei loro figli minori. Tali progetti si integrano con i percorsi di protezione e di sostegno già in atto, senza sostituirli, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei soggetti coinvolti.

L'articolo 2 introduce l'articolo 9 ter, che prevede che tutte le attività con gli equidi disciplinate dalla legge regionale 9/2018 siano svolte nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di tutela e benessere degli animali.

Completa l'articolato (articolo 3) una quantificazione finanziaria per l'iniziativa, per dare concretezza e significatività al programma di intervento.

Nel suo complesso, la proposta intende rafforzare il ruolo del Veneto quale regione di riferimento nel settore equestre, valorizzando una tradizione

profondamente radicata nel territorio e promuovendo al tempo stesso nuove opportunità di inclusione sociale, riabilitazione e benessere animale.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 9 "DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON GLI EQUIDI"

Art. 1 - Modifica all'articolo 9 bis della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi".

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9, è aggiunta la seguente:

"d bis) a sostenere progetti a favore di donne che hanno subito violenza e, ove presenti, dei loro figli minori. I progetti sono finalizzati a sostenere il recupero del benessere psicofisico, della fiducia in sé e dell'autonomia personale delle donne e sono realizzati in raccordo con i centri antiviolenza e le case rifugio, riconosciute in applicazione della normativa regionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Questi programmi si integrano, senza sostituirli, con i percorsi di accoglienza, protezione e di sostegno già in atto, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela delle donne e dei figli minori.".

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi".

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente:

"*Art. 9 ter - Disposizioni finali.*

1. Tutte le attività con gli equidi previste dalla presente legge sono svolte in conformità e nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti in materia di tutela e benessere degli animali.".

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 10 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e famiglia", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2026-2028, la cui dotazione è ridefinita in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, a seguito della riduzione contestuale di pari importo del Fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 9 bis della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi". 3
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi". 3
Art. 3 - Norma finanziaria.....3